legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 35/2017
del 24 luglio 2017

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute
Trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate da operazioni di *sale and lease back*

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Adeguata motivazione in caso di compensazione delle spese
La prova della consegna si ha solo con l'avviso di ricevimento

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Non è applicabile il favor rei al mancato invio dei dati delle dichiarazioni d'intento
Il trattamento ai fini del *transfer pricing* degli sconti applicati alle consociate

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 5 luglio 2017, n.87/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di compilazione e invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. In particolare l'Agenzia ha chiarito che:

- è consentito l'invio di una comunicazione integrativa o rettificativa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine dell'adempimento;
- la trasmissione riguarda le fatture emesse e ricevute nel periodo di competenza: (i) per le fatture attive si fa riferimento alla data di emissione,
- (ii) per le fatture passive si prende in considerazione, al fine di valutarne la competenza del periodo, la data di registrazione;
- per la comunicazione delle fatture ricevute, tra cui le bollette doganali, è obbligatoria la compilazione dei campi "*Identificativo Paese*" e "*Identificativo Fiscale*" del cedente/prestatore.

torna su

Trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate da operazioni di *sale and lease back*

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 23 giugno 2017, n.77/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate nell'ambito di un'operazione di *sale and lease back*. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito del cedente (i) ripartite in funzione della durata del contratto di *leasing* e (ii) a partire dal momento in cui inizia a decorrere il contratto di locazione finanziaria. Nello specifico, l'art.13-*bis* del dl 30 dicembre 2016, n.244, ha modificato l'art.83, comma 1 del Tuir, rafforzando il principio di derivazione del reddito dalle risultanze di bilancio, e disponendo che, per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, sono applicabili "*i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili*", anche in deroga alle successive disposizioni del Tuir. Pertanto, secondo la stessa Agenzia, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, rilevano le modalità con cui l'operazione viene rappresentata in bilancio.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA

Adeguata motivazione in caso di compensazione delle spese

Corte di Cassazione – Sentenza del 15 giugno 2017, n.14969

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, la compensazione delle spese va puntualmente motivata. Secondo la Suprema Corte, infatti, ai sensi dell'art.15, comma 1, del dlgs 31 dicembre 1992, n.546 e della "*clausola generale"* di cui all'art.92 del codice di procedura civile, solo in caso di soccombenza reciproca, oppure in caso di "*gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate*" le spese di giudizio possono essere compensate. Inoltre, secondo la stessa Corte, qualora effettivamente sussistano le gravi ed eccezionali ragioni, queste devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e comunque devono essere indicate nella sentenza.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA

La prova della consegna si ha solo con l'avviso di ricevimento

Corte di Cassazione –Sentenza del 7 giugno 2017, n.14070

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di notificazioni, l'avviso di ricevimento di cui all'art.149 codice di procedura civile, è il solo documento idoneo a dimostrare l'avvenuta consegna del plico. Secondo la Corte, infatti, nel caso in cui la parte non sia stata in grado di produrre il suddetto documento, la notifica (in difetto di costituzione in giudizio del destinatario) è da considerarsi inesistente, e di conseguenza:

- non ne può essere ordinata la rinnovazione effettuata ai sensi dell'art.291 codice di procedura civile;
- può essere disposta, ricorrendone le condizioni, la rimessione in termini;
- ove la notificazione non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, ottenere direttamente da parte dello stesso notificante la immediata riattivazione del procedimento di notifica.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Non è applicabile il *favor rei* al mancato invio dei dati delle dichiarazioni d'intento

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sentenza del 28 aprile 2017, n.1845/19/2017

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha chiarito che, in tema di sanzioni, in seguito alla modifica della disciplina delle dichiarazioni d'intento ex art.20 del dlgs 21 novembre 2014, n.175 (che pone in capo all'esportatore abituale l'obbligo di comunicarne i dati all'Agenzia delle entrate) non è applicabile il principio del *favor rei*, nel caso in cui, nel periodo antecedente la riforma, il fornitore non abbia comunicato i dati delle dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria. Secondo la Commissione infatti, il principio del *favor rei* non è applicabile qualora le modifiche del sistema sanzionatorio riguardino una ridefinizione della portata oggettiva e soggettiva dell'adempimento, ossia l'invio della dichiarazione d'intento, ma solo nel caso in cui vi sia la soppressione dell'obbligo.

torna su

Il trattamento ai fini del *transfer pricing* degli sconti applicati alle consociate

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 3 ottobre 2016, n.7499/15/2016

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha chiarito che, in tema di prezzi di trasferimento, è corretto considerare sconti crescenti in base ai volumi di vendita nell'applicazione del *Comparable Uncontrolled Price Method* (Cup). Secondo la Commissione infatti, tali politiche di prezzo non sono da considerarsi elusive se applicate a transazioni di importo significativo e a clienti rilevanti. La Commissione, inoltre ha ritenuto che, la valutazione del valore normale dei beni è comunque una stima, e come tale, richiede l'applicazione di metodi statistici ed una discrezionalità tecnica che può determinare una fisiologica diversità di esiti, sia pure ragionevolmente contenuta in un limitato margine.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it